



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Rifiuti e Bonifiche n. 997/2025

Determinazione n. 831 del 10/04/2025

Oggetto: DITTA RIRAE S.R.L MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1513/2024

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determinazione n. 1513/2024 è stata rinnovata l' autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 2993/2014, a favore della ditta RIRAE srl, P.IVA 08201930966, con sede legale in San Giuliano Milanese, via Della Pace 20 e sede operativa in Trecate fr. San Martino via Torino 8, per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi;

con istanza acquisita al protocollo provinciale al n.27236 del 8.10.2024 la ditta RIRAE srl ha richiesto una modifica della Determinazione n. 1513/2024 consistente in:

- una diversa distribuzione delle aree interne;
- inserimento di un nuovo macchinario per il trattamento dei pannelli fotovoltaici.
- collegamento del nuovo macchinario all'emissione esistente.

Al fine di acquisire i pareri/contributi tecnici necessari per istruttoria della pratica e per l' approvazione dell' istanza, con nota prot. n. 27829 del 11/10/2024 è stata convocata ai sensi dell' art. 14, 2° comma e 14 bis della L. 241/90 s.m.i. una Conferenza di Servizi semplificata in Modalità Asincrona in data 22.11.2024 in relazione alla quale sono pervenuti:

- contributo tecnico scientifico di Arpa, acquisto al protocollo provinciale al n. 32827 del 28.11.2024, qui integralmente richiamato, con il quale si richiedono integrazioni;
- parere di ASL Novara acquisito al protocollo provinciale al n. 32153 del 21.11.2024, qui integralmente richiamato, con il quale si richiedono integrazioni
- contributo tecnico dell' ufficio Rifiuti e Bonifiche in data 8.11.2024, qui integralmente richiamato, con il quale si richiedono integrazioni;

con nota prot.n. 33155 del 03/12/2024 sono stati trasmessi i pareri/contributi tecnici pervenuti richiedendo alla ditta di darvi riscontro;

con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 34816 del 18.12.2024 sono pervenute le integrazioni richieste e con nota prot. n. 192 del 7.1.2025 è stata convocata ai sensi dell' art. 14, 2° comma e 14 bis della L. 241/90 s.m.i., una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona in data 6.2.2025 in relazione sono pervenuti i seguenti pareri/contributi tecnici;

Arpa contributo tecnico acquisto al protocollo provinciale al n.1456 del 21.1.2025, qui integralmente richiamato le cui osservazioni e conclusioni sono di seguito riportate:

Osservazioni

Sulla base degli elementi progettuali forniti si osserva quanto segue:

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, vista la revisione della relazione tecnica e della planimetria, non si rilevano elementi di criticità ambientale.

Per quanto riguarda l'impatto acustico, si rimanda a quanto già espresso nella relazione tecnica

K13_2024_02133_001, nella quale si esprimeva parere favorevole con osservazioni.

Per ciò che riguarda le emissioni in atmosfera, preso atto dei chiarimenti sul ciclo produttivo e il sistema di abbattimento applicato, da cui si evince che le modifiche in progetto non comporteranno variazioni, né della tipologia di rifiuti trattati, né delle quantità autorizzate, ma solo l'inserimento di un nuovo macchinario nell'area per il trattamento dei pannelli fotovoltaici collegato al camino (E1) esistente, si conferma l'adeguatezza del quadro emissivo attuale. Per il sistema di trattamento aria in aspirazione, preso atto delle attività di manutenzione e controllo riportate in tabella (paragrafo 5 lettera c a pag.17 Allegato I), si suggerisce alla A.C. di prescrivere l'adozione di apposito registro da tenere sempre a disposizione degli enti di controllo.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra osservato, si ritiene che l'A.C. possa accogliere l'istanza integrando la determina con le prescrizioni sopra riportate

ASL Novara parere acquisto al protocollo provinciale al n. 3129 del 4.2.2025 con il quale esprime il proprio nulla osta alla modifica autorizzativa;

contributo tecnico dell'ufficio Rifiuti e Bonifiche prot. n. 2954 del 3.2.2025 nel quale si ritengo soddisfatte le richieste di integrazioni;

Visto l' art. 208 del D.lgs 152/2006;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

di modificare la Determinazione n. 1513/2024 rilasciata alla ditta RIRAE srl, P.iva 08201930966 con sede legale in San Giuliano Milanese, via Della Pace 20 e sede operativa in Trecate fr. San Martino via Torino 8, sostituendone le prescrizioni con quelle contenute nel presente atto, di seguito riportate e numerate dal n. 1 al n. 59;

di confermare il quadro riassuntivo delle emissioni allegato alla determinazione n. 3087/2023

1 DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO - ATTIVITA' AUTORIZZATE E PRESCRIZIONI

Sede impianto

COMUNE	Trecate			
INDIRIZZO	località San Martino, via Torino 8			
ESTREMI CATASTALI	Foglio	4	mappale	191

2 L' attività autorizzata consiste in :

messa in riserva di rifiuti (R13), cernita, selezione accorpamento e riconfezionamento (R12), recupero di metalli (R4), recupero di plastiche (R3), recupero di altre sostanze inorganiche (R5), conferimento a soggetti terzi per l' eventuale completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento delle frazioni non recuperabili, preparazione per il riutilizzo dei RAEE e loro parti. I materiali che cessano la qualifica di rifiuto nel rispetto dei Regolamenti UE n. 333/2011, n. 715/2013, e n. 1179/2012 possono originarsi indipendentemente da una o più delle seguenti fasi: R12 - R3 – R4 - R5;

3 Attività

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Messa in riserva	R13	C	D.Lgs. 152/2006
Scambio di rifiuti: cernita, selezione accorpamento e riconfezionamento	R12	C	D.Lgs. 152/2006
Recupero di metalli e dei composti metallici	R4	C	D.Lgs. 152/2006
Recupero/riciclaggio delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	R3	C	D.Lgs. 152/2006

Recupero/riciclaggio di altre sostanze inorganiche	R5	C	D.Lgs. 152/2006
Preparazione per il riutilizzo dei RAEE e loro parti	-	-	norma CENELEC EN 50614:2020.

4 Tipologie, quantitativi di rifiuti sottoposti a messa in riserva e trattamento e fasi autorizzate

CER	DESCRIZIONE	quantità massima in stoccaggio (ton)	Capacità di trattamento annuo (ton)	fasi autorizzate				
				R3	R4	R5	R12	R13
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	100 ton	6430 ton				X	X
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie			X	X	X	X	X
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111			X	X	X	X	X
160117	metalli ferrosi				X		X	X
160118	metalli non ferrosi				X		X	X
160120	vetro						X	X
160122	componenti non specificati altrimenti				X		X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			X	X	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			X	X	X	X	X
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (Estintori a polvere portatili o carrellati (CER 160304))						X	X
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 (Estintori a schiuma portatili e carrellati (CER 160306), schiume)						X	X
160505	Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504						X	X
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 (Polvere estinguente in Big Bag (CER 160509))							X
160604	batterie alcaline (tranne 160603)						X	X
160605	altre batterie ed accumulatori						X	X
170202	vetro						X	X
170203	plastica			X			X	X

170401	Rame, bronzo, ottone				X		X	X
170402	Alluminio				X		X	X
170403	piombo						X	X
170404	zinco				X		X	X
170405	Ferro e acciaio				X		X	X
170406	stagno				X		X	X
170407	Metalli misti				X		X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410						X	X
191202	Metalli ferrosi				X		X	X
191203	Metalli non ferrosi				X		X	X
191204	Plastica e gomma			X			X	X
191205	vetro						X	X
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133						X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135			X	X	X	X	X
090111*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602, 160603	49 ton	430 ton		X	X		X
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X	X		X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212				X	X		X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X	X		X
160601*	batterie al piombo							X
160602*	batterie al nichel-cadmio						X	X
160603*	batterie contenenti mercurio						X	X
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio							X
200123*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi			X	X		X	X

200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie						X	X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi			X	X		X	X

5 suddivisione delle aree funzionali

le aree di gestione e gli EER autorizzati sono riportate nella planimetria allegata: TAV 1 planimetria rev.12/24.

6 Trattamento RAEE:

7. Selezione visiva o tramite banco di prova dei RAEE e separazione dei RAEE potenzialmente funzionanti dai restanti, smontaggio manuale dei componenti, selezione dei componenti potenzialmente funzionanti da quelli rotti o evidentemente non funzionanti.

8. Trattamento dei pannelli fotovoltaici: verifica dell'integrità del pannello (presenza del vetro integro, della junk box, assenza di difetti visibili), separazione dei pannelli potenzialmente funzionanti da quelli destinati al trattamento che consiste in: rimozione della cornice metallica, delaminazione, rimozione tedlar e rimozione EVA+silicio tramite macchine dedicate, recupero del vetro e dei metalli.

9. smontaggio manuale dei monitor e delle apparecchiature contenenti sostanze pericolose. Non saranno effettuate operazioni di trattamento diretto sui tubi catodici estratti che dovranno essere raccolti separatamente dopo il disassemblaggio dell'apparecchiatura evitando rotture e inviati a soggetti esterni autorizzati alle successive fasi di trattamento.

10. messa in riserva e riconfezionamento degli estintori a polvere, a gas e a schiuma senza smontaggio.

11. messa in riserva e riconfezionamento dei cavi metallici;

12 . Procedure di preparazione al riutilizzo

13. le operazioni di preparazione al riutilizzo sui RAEE devono essere conformi alla norma CENELEC EN 50614:2020.

14. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.2.

15. La ditta dovrà garantire che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

16. il deposito dei materiali nell'area esterna non deve pregiudicare la viabilità dei mezzi che operano

all'interno dell'azienda

Altre prescrizioni

17. il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita e consenta di visualizzare il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti/recuperati presso terzi autorizzati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto dovrà essere pesato e controllato.

18. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della capacità massima complessiva di stoccaggio e di trattamento autorizzata.

19. I RAEE devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 49/2014;

20. Devono essere rispettate le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Il funzionamento delle sorgenti sonore dovrà avvenire esclusivamente in periodo di riferimento diurno; in particolare nei giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Le sorgenti sonore dovranno essere conformi a quanto riportato al paragrafo "Sorgenti di disturbo" del documento presentato. Durante l'attività lavorativa le porte e le finestre dovranno essere mantenute chiuse.

21. L'impianto dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale e dotato di un sistema di videosorveglianza 24/24 ore;

22. Le diverse aree di gestione dei rifiuti e dei materiali originati dal trattamento dovranno essere individuate tramite segnalazioni e cartelli, che dovranno indicare anche le tipologie di rifiuti stoccati;

23. per i materiali che cessano la qualifica di rifiuto nel rispetto dei Regolamenti UE n. 333/2011, n. 715/2013, e n. 1179/2012 è fatto obbligo del rispetto di tutte le condizioni previste dai suddetti regolamenti.

24. copia dell'autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

25. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso e i relativi recapiti in caso di emergenza;

26. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

27. i rifiuti derivanti dall'attività autorizzata devono essere correttamente classificati e conferiti a soggetti in possesso delle relative autorizzazioni.

28. I recipienti, destinati a contenere i rifiuti, o altre sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che possono avere effetti negativi sull'ambiente, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali stoccati;

29. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata. In particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, polveri, aerosol e vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti.

30. Dovrà essere comunicato il nominativo del Responsabile dell'impianto e ogni variazione del nominativo dello stesso.

31. Il gestore dell'impianto è responsabile della custodia dello stesso anche nelle ore di chiusura.

32. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.

33. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato.
34. In assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.
35. In caso di blocco totale o parziale dell'attività dell'impianto per cause di forza maggiore, impreviste o programmate, dovrà essere data informazione alla Provincia, indicando la data prevista per la ripresa delle attività.
36. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto delle norme generali per l'igiene del Lavoro, della prevenzione degli infortuni e della normativa antincendio.
37. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.
38. Devono essere predisposti adeguati sistemi di rapido intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto.
39. Dovrà essere data comunicazione, con anticipo di almeno 60 giorni, della cessazione dell'attività, alla Provincia, al Comune, all'Arpa e all'ASL. A tale data il sito dovrà essere libero dalla presenza di rifiuti o residui delle lavorazioni nonché da ogni potenziale fonte di contaminazione ambientale.
40. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti, relativamente a causalità derivante dall'attività di gestione dei rifiuti.
41. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.
42. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire tramite PEC sia all'Amministrazione Provinciale sia all'Arpa.
43. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore.
44. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
45. Entro 180 giorni prima della scadenza la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa.
46. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull'ambiente, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
- il tipo di evento;
 - i danni subiti da persone e/o cose;
 - le possibili cause che hanno determinato l'evento;
 - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.

47. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia e all'A.R.P.A. entro le 48 ore successive indicando:

- il peso del mezzo;
- la provenienza;
- i dati del vettore;
- gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
- la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
- il motivo per il quale il carico è stato respinto.

48. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.

49. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica.

50. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

51. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti contenuti nel quadro riassuntivo delle emissioni allegato alla determinazione n. 3087/2023

52. i valori limite di emissione fissati nel quadro riassuntivo delle emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati;

53. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati;

54. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;

55. L'impresa deve effettuare annualmente un rilevamento delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri per il punto E 3, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Sindaco entro 45 giorni dalla loro effettuazione secondo il format in allegato al provvedimento.

56. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le metodiche di riferimento indicate dal Dipartimento provinciale dell'ARPA sul proprio sito internet.

57. i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) e per la misura ed il campionamento degli effluenti;

58. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono

avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;

59. dovrà essere adottato un apposito registro, da tenere sempre a disposizione degli enti di controllo, dove saranno annotate le attività di manutenzione e controllo del sistema di trattamento aria di seguito indicate:

periodicità	Organo da mantenere	Tipo intervento – note
giornaliero Ogni 80 ore di lavoro	macchina Gruppo trattamento aria pneumatica	Pulizia generale Verifica del livello di condensa all'interno del filtro ed eventuale svuotamento. Verifica del livello dell'olio minerale lubrificatore ed eventuale reintegro
Ogni 6 mesi	macchina	Controllo visivo a tutte le parti meccaniche ed elettriche

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale